

<p>arpea.</p> <p><i>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</i></p> 	<p><i>Area Valutazione tecnica e controlli</i></p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p><i>Approvato con:</i></p> <p>Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p><i>Pag. 1 di 8</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche
nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n.
1307/2013 campagna 2017 e seguenti**

Sommario

1. Premesse.....	2
2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia	2
3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali.....	3
4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura.....	5
5. Premio macellazione (315-316-317-318-319)	6
6. Caricamento sul SIAN delle analisi latte nel caso di cambio beneficiario	6

FSKSC


<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 2 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Premesse

La seguente procedura è applicabile nel caso di segnalazione da parte di beneficiari o di CAA con richiesta tramite PEC o comunque con comunicazione protocollata, sui premi accoppiati art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013 relativamente ai premi zootecnici.

2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia

Si riporta in breve l'elenco dei premi desumibili dalla normativa di riferimento:

AIUTO	Codice Intervento	Intervento/PREMIO
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da carne	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da carne	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Settore zootecnia bovina da carne	322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Bovini macellati	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA: Bovini macellati	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECA:	317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 3 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Bovini macellati		ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Bovini macellati	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zooteccia ovi-caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA: Settore zooteccia ovi-caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali

Nel presente paragrafo vengono definite le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di cessione aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione) con continuità di gestione di un allevamento fra soggetto cedente e cessionario.

La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale) tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario.

Caso in cui non è stata effettuata comunicazione ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).

Vengono individuati essenzialmente due casi esemplificati qui di seguito:

CASO 1

Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della scadenza della presentazione della domanda unica di pagamento e che pertanto la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen- 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 4 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

CASO 2

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività, ARPEA procede a riconoscere al soggetto cedente tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 1 gen sino al momento di chiusura della stalla.

Nessun capo che raggiunga i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso fra la data di chiusura della stalla e il 31 dicembre dell'anno di campagna può essere riconosciuto ne' al soggetto cedente, ne' al cessionario. Il riconoscimento è negato al soggetto cedente in quanto non più titolare della stalla (e non esercitante attività agricola) e al soggetto cessionario in quanto non titolare di domanda unica per l'anno in corso.

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario abbia presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna successivo al passaggio aziendale, richiedendo il premio macellazione sulla medesima stalla condotta in precedenza dal cedente, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando retroattivamente i mesi di permanenza del capo nella stalla antecedenti al 1 gen dell'anno campagna successivo al passaggio aziendale.

Caso in cui è stata effettuata comunicazione ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).

CASO 3

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività ma sia stata presentata, entro i termini definiti, ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

Per l'istruttoria dei casi definiti sopra (caso 1-2-3) è necessario che il beneficiario o il CAA mandatario rispetti la seguente procedura.

Ogni CAA oppure beneficiario in proprio deve fare pervenire via mail inviata alla sottoscritta una pec all'Ufficio competente con oggetto:

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 5 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: PASSAGGIO AZIENDALE: CUA E DENOMINAZIONE

Il caa oppure beneficiario in proprio dovrà fare istanza nella quale allega la documentazione giustificativa del passaggio. L'istanza deve comprendere:

- Richiesta del caa e motivazione e descrizione del passaggio aziendale utilizzando il modello richiesta istanza ai sensi della Determinazione n° 46 del 23/03/2018 (allegato 1)

La compilazione incompleta del Modello determina la non accettabilità della richiesta.

Nota bene: capi macellati

Nel caso del premio macellazione (315-316-317-318) il metodo BDN estrae i capi che sono stati detenuti nella stalla del beneficiario almeno 6 mesi per il premio 315-317-318-319 e almeno 12 mesi per il premio 316. Se la stalla è passata al cessionario il 01/01 i capi ammissibili estratti da BDN ad esempio sul 315 saranno i macellati dopo il 01/07. Se la stalla è stata è passata al cessionario dal 01/02 i capi ammissibili estratti da BDN ad esempio sul 315 saranno i macellati dopo il 01/08 e così via. **Pertanto se la stalla è stata aperta nell'anno di campagna è necessario presentare istanza affinché possano essere pagati i capi sul cessionario, ancorché il passaggio sia stato fatto nell'anno di presentazione della domanda unica in modo da mettere in condizione l'Amministrazione di poter effettuare l'istruttoria.**

4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura

Premio Macellazione – etichettatura (premio 318).


Nel caso in cui un beneficiario, nel corso dell'anno relativamente al quale richiede il premio, decida di modificare la propria adesione passando da un Consorzio di etichettatura ad un altro, in modo consecutivo (ad esempio cessazione dal consorzio "x" in data 1 marzo e adesione al nuovo consorzio "y" in data 2 marzo), dal momento che nulla è specificato al riguardo nel DM 6513 del 18/11/2014 e dal momento che in tal modo intende procedere Agea Coordinamento si stabilisce, tale regola:

Se l'adesione a due consorzi è continuativa, i capi macellati durante i sei mesi successivi alla data di iscrizione al secondo consorzio, si ritengono eleggibili a premio 318.

Il requisito dei sei mesi si ritiene rispettato anche se per una parte il beneficiario ha aderito ad un consorzio e per la seconda parte ad un altro; questo in quanto entrambi i disciplinari che dovranno essere rispettati dal beneficiario hanno dei requisiti minimi previsti dal DM 6513 del 18/11/2014.

Per questa casistica non è necessario fare segnalazioni all'OP.

FS/SG



<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 6 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Premio macellazione (315-316-317-318-319)

Il premio macellazione viene prioritariamente pagato al detentore dell'allevamento e in assenza della richiesta a premio del detentore viene pagato al proprietario dell'allevamento.

Il detentore può tuttavia rinunciare al premio in favore del proprietario.

Ogni CAA regionale/nazionale del detentore che rinuncia al premio macellazione, deve fare pervenire via mail inviata all'Ufficio preposto un unico file excell riportante le seguenti informazioni:

- *cuaa detentore rinunciatario*
- *denominazione detentore rinunciatario*
- *codice azienda zootecnica*
- *cuaa proprietario a cui verrà pagato il premio*
- *denominazione proprietario a cui verrà pagato il premio*

Inoltre è necessario che le stesse informazioni del file excell vengano rese in formato pdf e inviate via pec al seguente indirizzo arpea:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

con:

OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: CAA _____

Il file pdf riepilogativo dovrà essere accompagnato da dichiarazione di rinuncia del beneficiario detentore della stalla, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità del beneficiario.

Se il beneficiario è in proprio e vuole rinunciare al premio macellazione in favore del proprietario, deve inviare la pec con oggetto:

OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: cuaa _____

Inviando la richiesta con tutte le informazioni e la dichiarazione di rinuncia del beneficiario detentore della stalla, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità.

6. Caricamento sul SIAN delle analisi latte nel caso di cambio beneficiario

Se per l'azienda, richiedente premi zootecnici, è stata effettuata una comunicazione di cambio beneficiario ai sensi ai sensi 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze

FS/30


<p>arpea.</p> <p><i>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</i></p> 	<p><i>Area Valutazione tecnica e controlli</i></p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p><i>Approvato con:</i></p> <p>Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p><i>Pag. 7 di 8</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eccezionali) , e la stessa sia in stato "validato" da arpea, allora l'operatore dovrà caricare le analisi del latte sul nuovo beneficiario cessionario della domanda unica in quanto l'applicativo del SIAN relativo alla "domanda integrativa per vacche da latte" non permette l'inserimento dei dati su fascicoli cessati.

<p>arpea.</p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p>Ufficio FEAGA Premi accoppiati</p>	<p>Approvato con: Determinazione n° 46 del 23/03/2018</p> <p>Pag. 8 di 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 1 modello richiesta istanza ai sensi della Determinazione n° 46 del 23/03/2018

Il sottoscritto _____ richiede istanza per conto del beneficiario _____
cuva _____, id _____ domanda _____

Sui seguenti premi:

Premio ___ codice stalla _____

Premio ___ codice stalla _____

Premio ___ codice stalla _____

Il cessionario ha presentato "domanda integrativa latte": indicare si o no

Il cessionario ha la stalla ___ in montagna

Si dichiara che il beneficiario è aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9). E' iscritto
al _____ da _____ a _____.

Indicare:

Tipo di passaggio: _____ (fusione, cessione di ramo d'azienda, successione anticipata et)

Documentazione giustificativa del passaggio : tipo di atto e data

Data del passaggio (momento in cui la stalla è stata ceduta)

Data _____

In fede _____